



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Pisa  
Sezione Lavoro**

**N.R.G. 284/2025**

Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data 17.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa proposta da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisa, Vittorio e Giulio Giraudo e Sandro Pardossi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;

**ricorrente**

*CONTRO*

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;

**resistente**

OGGETTO: Opposizione a decreto emesso ex art. 28 Legge 300/1970

**Conclusioni**

Per la parte ricorrente [REDACTED]: "Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. così giudicare: revocare il decreto opposto, accertando e dichiarando l'antisindacalità della condotta tenuta dalla [REDACTED]

*Italia s.r.l., in violazione della norma regolamentare di cui all'art. 28 della delibera n. 14/387 del 13.10.2014 della Commissione di Garanzia (doc. 1) (laddove si prevede che i contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengano determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione), da ritenersi lesiva della immagine e delle prerogative sindacali e tesa ad impedire l'esercizio dell'attività sindacale ed il diritto di sciopero; Voglia ordinare a [REDACTED] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la cessazione del comportamento a contenuto antisindacale descritto in narrativa, conseguentemente dichiarando il diritto della Ricorrente O.S. ad essere preventivamente sentita in ordine alla quantità (contingenti) di personale ed ai nominativi da comandare in caso di sciopero o comunque che le sia consentito di fornire adeguate indicazioni in merito, ordinando la rimozione degli effetti lesivi delle prerogative sindacali conseguenti, mediante affissione di copia dell'emanando provvedimento nei locali aziendali e della pubblicazione del provvedimento sui maggiori quotidiani locali e/o nazionali, o con ogni altra azione che il Giudice vorrà disporre. Con vittoria di spese e competenze.”.*

Per la parte resistente [REDACTED] s.r.l.: “*Per i motivi suesposti e per altri a dedurne, Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile, o, comunque, rigettare l'opposizione e ogni domanda avversaria. Con vittoria di spese.”.*

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 27.02.2025, l'organizzazione sindacale ricorrente chiedeva di revocare il decreto emesso da questo ufficio ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav., ovvero di accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla società [REDACTED] s.r.l. e conseguentemente ordinare l'immediata cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti lesivi delle

prerogative sindacali.

2. Nello specifico, la parte ricorrente evidenziava di avere precedentemente presentato ricorso al giudice del lavoro di Pisa ex art. 28 Stat. Lav. per denunciare la condotta antisindacale tenuta dalla società datrice di lavoro, che, in occasione dello sciopero proclamato presso l'aeroporto di Pisa per il giorno 10.01.2025, aveva omesso di consultare previamente l'organizzazione sindacale in merito alla individuazione del numero e dei nominativi dei dipendenti da impiegare nelle prestazioni indispensabili, trattandosi di sciopero in servizi pubblici essenziali, con ciò violando l'art. 28 della delibera n. 14/387 del 13.10.2014 della Commissione di Garanzia. Il ricorso generava il procedimento n. 15/2025 R.G., che si concludeva con un decreto di rigetto emesso in data 16.02.2025. Il provvedimento reiettivo valutava come corretto il comportamento della datrice di lavoro, in quanto aveva provveduto ad informare tempestivamente il sindacato in merito al numero e ai nominativi dei lavoratori precettati in occasione dello sciopero e aveva altresì tenuto conto delle successive richieste formulate dal sindacato.
3. Il ricorrente censurava il provvedimento impugnato, evidenziando come la condotta della parte datoriale aveva violato la normativa vigente in quanto era stata completamente omessa qualsiasi consultazione e interlocuzione con il sindacato prima di redigere l'elenco dei lavoratori prescelti almeno 5 giorni prima dell'astensione, elenco che veniva stilato unilateralmente dalla società convenuta e poi semplicemente comunicato all'organizzazione sindacale 5 giorni prima dello sciopero. In sostanza, la parte ricorrente affermava che la norma in questione (l'art. 28 della Regolamentazione provvisoria) impone una vera e propria consultazione del sindacato nel momento in cui si procede a redigere l'elenco dei dipendenti precettati e non una mera comunicazione. Tale interlocuzione con il sindacato deve avvenire prima della stesura del contingente dei lavoratori che dovranno garantire l'attività pubblica essenziale. Tale interpretazione, secondo la parte ricorrente, era costantemente indicata dalle deliberazioni adottate dalla Commissione di Garanzia. Non si condivideva l'interpretazione del giudice della

fase sommaria, secondo cui l'espressione “*sentite le organizzazioni sindacali*” indicasse semplicemente un'attività di comunicazione di quanto deciso e non un'attività di confronto fra il sindacato e il datore di lavoro. Il decreto impugnato veniva altresì contestato nella parte in cui sosteneva che una interlocuzione con il sindacato era avvenuta dopo la prima comunicazione della lista dei dipendenti prescelti. Infatti, la **ELCAMCC** evidenziava che, dopo avere ricevuto la comunicazione del 05.01.2025, la società convenuta non aveva provveduto ad inviare al sindacato la lista completa di tutto il personale di turno nel giorno dello sciopero proclamato. Pertanto, nessun confronto e nessun dialogo era avvenuto tra le parti neppure nei giorni immediatamente antecedenti alla data dell'astensione dal lavoro.

4. Il ricorrente contestava, altresì, l'argomentazione difensiva di controparte secondo cui il fabbisogno del numero di varchi da tenere aperti veniva comunicato settimanalmente dalla committenza (nella giornata del mercoledì) e, quindi, non era possibile conoscere questo dato con sufficiente anticipo. Il sindacato, infatti, sosteneva che si poteva comunque fare riferimento al Capitolato Tecnico, che forniva un dato stimato del numero dei varchi da tenere aperti nella data dello sciopero e pertanto consentiva di individuare un numero di massima di dipendenti necessari per il funzionamento dello scalo aeroportuale di Pisa. In sostanza, sulla base del Capitolato Tecnico era possibile stimare il numero di dipendenti necessari, per poi eventualmente rettificare tale dato una volta che la committenza avrebbe comunicato il numero effettivo di varchi da tenere aperti il girono dello sciopero.
5. Si aggiungeva, inoltre, che seguendo l'interpretazione del giudice di prime cure, ovvero sostenendo che l'interlocuzione con il sindacato era avvenuta dopo la comunicazione della lista dei dipendenti precettati compiuta 5 giorni prima dello sciopero, si arrivava a danneggiare i dipendenti che non venivano informati con un congruo anticipo, ma a ridosso dello sciopero, se potevano o meno partecipare all'astensione dal lavoro e alle attività connesse organizzate dal sindacato.
6. La parte ricorrente concludeva evidenziando che un tale comportamento da parte

della società convenuta gettava un evidente discredito ai danni dell'organizzazione sindacale. Gli effetti pregiudizievoli erano perduranti nel tempo, anche in ragione del fatto che il datore di lavoro aveva tenuto il medesimo comportamento in occasione di plurimi scioperi proclamati negli ultimi mesi del 2024.

7. In data 24.04.2025 si costituiva in giudizio la parte resistente, **L.C.T.S. [REDACTED]** s.r.l., che contestava le argomentazioni esposte dal sindacato ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
8. La resistente, in particolare, evidenziava di avere pienamente ottemperato al dettato dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo. Si osservava, infatti, che la società convenuta aveva pienamente rispettato le tempistiche e le interlocuzioni previste dal Regolamento provvisorio, avendo comunicato al sindacato sia la lista dei lavoratori precettati cinque giorni prima dello sciopero sia le successive modifiche dovute alla comunicazione della committenza dei fabbisogni dei varchi e dei voli nonché alle contingenti esigenze dei lavoratori comandati (cambi turno e malattie). L'interlocuzione fra il sindacato e la società si era concretizzata nei giorni immediatamente antecedenti alla data dello sciopero indetto. La resistente sottolineava, poi, come, in occasione delle precedenti astensioni dal lavoro proclamate in data 11.10.2024, 27.10.2024, 12.11.2024, 29.11.2024 e 15.12.2024, il sindacato non avesse mai sollevato alcuna contestazione, nonostante l'**[REDACTED]** avesse tenuto esattamente la medesima condotta, ovvero comunicando la lista dei lavoratori precettati almeno cinque giorni prima dell'astensione dal lavoro e provvedendo in seguito a modificare detta lista dopo aver interloquito con il sindacato nei giorni successivi.
9. Inoltre, in merito alla quantificazione del fabbisogno necessario per il giorno dello sciopero si contestava l'argomentazione del ricorrente che faceva riferimento al Capitolato tecnico, il quale forniva dei dati non adeguati (in quanto riferiti al periodo di crisi pandemica da COVID-19) e comunque meramente indicativi e del tutto sommari. In merito si evidenziava che la lista inviata almeno cinque gironi prima dello sciopero determinava il fabbisogno solo in via provvisoria, in quanto

la comunicazione del fabbisogno reale era inviata dalla committenza solo successivamente, così determinando gli opportuni aggiornamenti da parte di [REDACTED], al fine di garantire il 50% degli addetti in turno.

10. In merito alla giornata di sciopero in oggetto, la società resistente evidenziava che, dopo avere comunicato al sindacato in data 05.01.2025 la lista dei dipendenti necessari per garantire il 50% dell'attività aeroportuale, ottemperava alla richiesta dell'organizzazione sindacale di inviare l'elenco complessivo del personale con i relativi turni (in data 07.01.2025) e trasmetteva (in data 08.01.2025) la lista dei fabbisogni e la lista comandate aggiornata, che sostituiva le precedenti, alla luce delle indicazioni ricevute dalla società committente. Ulteriori modifiche venivano apportate a seguito di istanze di cambio turno e malattie dei dipendenti.
11. Infine, si aggiungeva che il sindacato ricorrente era stato sanzionato dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per non avere osservato la regola della rarefazione oggettiva in occasione dello sciopero proclamato per il giorno 29.11.2024.
12. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 17.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
13. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
14. Il presente procedimento concerne l'opposizione al decreto emesso da questo ufficio in data 16.02.2025 ex art. 28 Stat. Lav..
15. Occorre, pertanto, valutare la correttezza della decisione presa dal giudice di prime cure in merito alle modalità di comportamento della società convenuta in occasione dello sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale ricorrente presso l'aeroporto di Pisa per il giorno 10.01.2025.
16. Oggetto del contenzioso non è né il numero di lavoratori precettati (espressamente

escluso dalla parte ricorrente all’udienza della fase sommaria del 05.02.2025) né gli scioperi indetti negli ultimi mesi del 2024 (all’udienza del 08.05.2025 i difensori di parte ricorrente hanno precisato che il ricorso riguarda esclusivamente lo sciopero del 10.01.2025). Oggetto del presente giudizio è il rispetto dell’art. 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo da parte della società datrice di lavoro, dando per pacifico il suo comportamento, così come emergente dalla documentazione depositata in atti.

17. Dai documenti depositati risulta pacificamente che [CIS Italia] s.r.l. cinque giorni prima dello sciopero, ovvero in data 05.01.2025, ha comunicato al sindacato a mezzo e-mail la lista dei lavoratori precettati, senza alcuna interlocuzione antecedente. Gli stessi difensori della società convenuta, all’udienza del 08.05.2025, ammettono: “*perché nel caso di specie un confronto c’è stato con il sindacato dopo la comunicazione della lista dei dipendenti precettati*”; “*Confermiamo che lista inviata 5 giorni prima dello sciopero è stata trasmessa senza consultazione con il sindacato*”.
18. L’art. 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, emanata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014) prevede espressamente: “*Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili. 1. I contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali, in via generale, o comunque, in casi eccezionali, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione*”.
19. Detta disposizione fissa le seguenti regole nella determinazione dei contingenti del personale precettato per garantire le prestazioni indispensabili: 1) la determinazione dei contingenti viene compiuta dal datore di lavoro (“*vengono determinati*”); 2) tale potere decisorio non può essere esercitato unilateralmente, in quanto la disposizione impone una interlocuzione con le organizzazioni sindacali; 3) il termine “*sentite*” non impone forme particolari per l’insaturazione

del dialogo con il sindacato, lasciando libere le parti di determinare con quali modalità esso si realizzi; 4) la determinazione della lista dei dipendenti necessari per garantire il servizio pubblico essenziale deve essere adottata “*almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione*”.

20. Le finalità della norma sopra riportata sono ben chiare: 1) garantire l'intervento attivo dell'organizzazione sindacale nella determinazione dei contingenti dei dipendenti precettati; 2) garantire la determinazione dei contingenti con un congruo anticipo (fissato in cinque giorni), così da consentire ai dipendenti di conoscere per tempo (a non a ridosso dello sciopero) se potranno o meno partecipare all'astensione dal lavoro proclamata. Il tutto, ovviamente, fatte salve circostanze e situazioni dal carattere eccezionale.
21. Le doglianze di parte ricorrente, alla luce di una corretta interpretazione della disposizione in oggetto, risultano fondate.
22. Dalla documentazione depositata risulta, infatti, che la società convenuta non ha promosso alcuna consultazione del sindacato, ma si è limitata a comunicare la lista dei lavoratori precettati, inviandola cinque giorni prima dello sciopero, ovvero il 05.01.2025.
23. È evidente che il termine “sentite” dell'art. 28 sopra richiamato impone un qualcosa di più rispetto a una semplice comunicazione, ovvero richiede un dialogo, una interlocuzione, un confronto che porti alla determinazione dei contingenti necessari. Inoltre, tale intervento del sindacato deve avvenire prima del termine di 5 giorni indicato e deve fornire un contributo alla formazione della lista dei lavoratori, di competenza del datore di lavoro.
24. Nel caso di specie si è concretizzata una violazione dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo. Infatti, a ridosso dello sciopero, ovvero a soli cinque giorni dal 10.01.2025, [REDACTED] si è limitata a comunicare al sindacato ricorrente la lista dei lavoratori precettati. Due considerazioni in merito: 1) la decisione sui contingenti è stata presa unilateralmente dalla parte datoriale, senza alcun intervento del sindacato; 2)

avere comunicato la lista a soli 5 giorni dallo sciopero di fatto non ha consentito al sindacato di promuovere una consultazione in tempo utile.

25. Quindi, non si può sostenere che [REDACTED] abbia osservato la disposizione in oggetto, in quanto ha determinato i contingenti senza sentire, di fatto, l'organizzazione sindacale. Che [REDACTED] non avesse la volontà di osservare detta norma, ovvero di determinare la lista dei dipendenti precettati dopo aver sentito il sindacato, lo si evince da due circostanze pacifiche: 1) quando la parte resistente invia la e-mail del 05.01.2025 non invita il sindacato a fornire eventuali indicazioni in merito alla lista trasmessa in allegato, non esprime alcuna volontà di consultare il sindacato nel merito delle scelte da prendere per garantire il fabbisogno essenziale nella giornata dello sciopero, ma si limita semplicemente a comunicare l'elenco dei dipendenti prescelti; questo il testo della e-mail: *“Buonasera, alla presente allego la lista delle comandate. Attualmente, in assenza dei fabbisogni, la lista è stata redatta sul 50% delle persone presenti in turno. Mercoledì 08.01, una volta trasmessi i volumi di lavori da parte TA, tale lista potrebbe subire eventuali variazioni. Saluti”*; tale comportamento, di mera comunicazione, non può essere qualificato come interlocuzione con il sindacato; 2) avere inviato la lista l'ultimo giorno utile per la sua determinazione (cinque giorni prima dello sciopero) esclude di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con il sindacato, elide qualsiasi possibilità di intervento dei rappresentanti dei lavoratori, non residuando più un minimo di tempo per redigere i contingenti nel termine fissato dalla norma in questione.
26. Le osservazioni sul punto espresse dalla parte resistente per sostenere la legittimità del proprio operato e condivise dal giudice della fase sommaria non convincono. La circostanza che fra le parti, dopo la comunicazione del 05.01.2025, sia avvenuto uno scambio di e-mail, con richieste (da parte del sindacato) e comunicazioni di aggiornamenti della lista da parte di [REDACTED] non può valere ad assolvere quanto prescritto dall'art. 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, in quanto, tale interlocuzione, è avvenuta tardivamente, a ridosso dello sciopero e non certo cinque giorni prima dello

stesso. Parimenti, la giustificazione dell'impossibilità di determinare con congruo anticipo il numero dei varchi da garantire il giorno dello sciopero, in quanto la committenza comunica ordinariamente il fabbisogno della settimana il giorno del mercoledì (a soli due giorni dallo sciopero, proclamato per venerdì 10 gennaio), non coglie nel segno e non può ammattare di legittimità il comportamento del datore di lavoro, in quanto, anche in assenza della lista specifica dei varchi da garantire nella giornata dello sciopero, [REDACTED] avrebbe potuto e dovuto fare riferimento o al Capitolato Tecnico, che prevede il fabbisogno stimato per ogni giorno della settimana durante la stagione invernale, o ai dati medi dei voli che ci sono nella stagione.

27. Anche le ulteriori considerazioni formulate dalla parte resistente risultano prive di pregio. La circostanza che il medesimo sindacato, in occasione delle precedenti astensioni dal lavoro non abbia sollevato alcuna eccezione, a fronte di un medesimo comportamento del datore di lavoro, è del tutto irrilevante. Il ricorso, come precisato dalla [REDACTED] CGIL, riguarda solo lo sciopero del 10.01.2025 (e non anche gli scioperi proclamati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024). La decisione di presentare ricorso in data 08.01.2025 può essere considerata semplicemente come iniziativa giudiziaria intrapresa dopo l'ennesima violazione della norma sopra indicata, senza che il precedente comportamento dell'organizzazione sindacale possa assumere valore di acquiescenza ai precedenti comportamenti di [REDACTED]
28. In merito all'interpretazione dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo soccorrono le pronunce giurisprudenziali menzionate dalle parti.
29. La sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del 14.04.2025 è stata pronunciata in un contezioso fra Malpensa Logistica Europa s.p.a. e la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali e concerne la legittimità della sanzione amministrativa irrogata dalla Commissione alla suddetta società per la violazione dell'art. 28 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo. Il giudice del lavoro di Roma, nel valutare il comportamento della società operante nell'aeroporto di Milano, dà

la seguente interpretazione della norma in questione, condividendo quanto già indicato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 906/2023: “*In ordine all'interpretazione della suddetta disposizione, si ritiene di condividere quanto statuito dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 906/2023, che qui si trascrive ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:* “... Orbene, a norma dell'art. 28 sopra citato, l'impresa prima di determinare il contingente ed i nominativi dei lavoratori da comandare in servizio ha l'obbligo di consultare il sindacato che ha indetto lo sciopero, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione. ... **La società ha infatti individuato autonomamente i contingenti di personale ed i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili, senza aver previamente sentito in proposito le organizzazioni sindacali così come stabilito dall'art. 28 della Regolamentazione provvisoria.** Nel caso in esame non si discute dell'idoneità dell'affissione in bacheca quale strumento di comunicazione, ciò che è in discussione è l'assenza di un potere in capo alla società di individuare autonomamente i contingenti di personale ed i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili. **L'art. 28 della Regolamentazione provvisoria è chiaro nello stabilire che detta decisione possa essere adottata dalla società solo dopo aver sentito le organizzazioni sindacali almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione**”. Il Tribunale di Roma aggiunge: “*Alla luce dei principi sopra richiamati si rileva, però, come il citato art. 28 non ponga tanto un obbligo comunicativo/informativo nei confronti dei sindacati quanto, piuttosto, un vero e proprio obbligo di consultazione degli stessi.* Invero, quest'ultimo risulterebbe svuotato di significato laddove si ritenesse assolto dalle comunicazioni sopra citate. **Sebbene le pec sopra menzionate siano state inviate nei termini temporali prescritti e costituiscano uno strumento comunicativo idoneo, si osserva però che con le stesse MLE non abbia inteso intavolare un confronto con le OS, ma si sia limitata a comunicare a queste ultime il contingente comandato già individuato.** In altri termini, sovrapporre l'assolvimento dell'obbligo comunicativo con l'assolvimento dell'obbligo di consultazione rischia, in concreto, di vanificare il contenuto precettivo del secondo nonché la finalità perseguita dalla disposizione sopra

*richiamata”.*

30. Nella pronuncia in questione, pienamente da condividere, si sottolinea proprio come la semplice comunicazione del contingente comandato già individuato dal datore di lavoro non esprime alcuna volontà di consultare il sindacato, di instaurare un confronto con l’organizzazione sindacale, andando a vanificare il contenuto precettivo della norma e la finalità dalla stessa perseguita.
31. Si deve ritenere, pertanto, che la condotta tenuta dalla parte resistente abbia compreso il diritto dei lavoratori di conoscere tempestivamente se potevano partecipare o meno allo sciopero e abbia leso le prerogative del sindacato ricorrente, **FILCAMS** CGIL, in quanto gli ha impedito di fatto di verificare tempestivamente e preventivamente la congruità dei contingenti rispetto alle effettive esigenze di servizio e di controllare il rispetto del criterio di rotazione nell’individuazione dei lavoratori da comandare. Così facendo, la condotta in questione ha privato il sindacato del ruolo di controllo e di garanzia normativamente garantito e precluso la possibilità di tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti.
32. Le spese di lite, in ragione della complessità della disciplina, possono essere interamente compensate.

#### **P.Q.M.**

- 1) **revoca** il decreto opposto, ovvero il decreto emesso da questo ufficio in data 16.02.2025 nel procedimento n. 15/2025 R.G.;
- 2) **accerta e dichiara** l’antisindacalità della condotta tenuta dalla parte resistente **████████. Italia s.r.l.** in violazione della norma regolamentare di cui all’art. 28 della delibera n. 14/387 del 13.10.2014 della Commissione di Garanzia in occasione dello sciopero proclamato dalla parte ricorrente, **FILCAMS**-CGIL, in data 10.01.2025 presso l’aeroporto di Pisa, in quanto lesiva della immagine e

delle prerogative sindacali e tesa ad impedire l'esercizio dell'attività sindacale ed il diritto di sciopero;

- 3) **ordina** a **[REDACTED]** Italia s.r.l. la cessazione del suddetto comportamento antisindacale, riconoscendo il diritto della parte ricorrente ad essere preventivamente sentita in ordine alla quantità (contingenti) di personale ed ai nominativi da comandare in caso di sciopero o comunque che le sia consentito di fornire adeguate indicazioni in merito;
- 4) **ordina** la rimozione degli effetti lesivi delle prerogative sindacali conseguenti mediante l'affissione di copia del presente provvedimento nei locali aziendali;
- 5) **compensa** interamente le spese di lite fra le parti.

Pisa, 05.01.2026

**Il Giudice del Lavoro**

Salvatore Ferraro